

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 346

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006

Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo
psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni
di magistrato dell’ordine giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio delle funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario, giudice e pubblico ministero, incide così profondamente e talvolta irreversibilmente su i diritti della persona e sulla sua stessa vita psico-fisica che particolare equilibrio mentale e specifiche attitudini psichiche

debbono essere richieste per la assunzione della qualità di magistrato e per la permanenza nella carriera.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge in modo conforme alla tutela della indipendenza e della inamovibilità propria dei magistrati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I candidati al concorso per la carriera di magistrato dell'ordine giudiziario sono sottoposti per l'ammissione al concorso stesso ad esame psichiatrico e psico-attitudinale da parte di una commissione medico-psicologica, composta da medici e da psicologi, nominata dalla stessa commissione di esame designata dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il giudizio della commissione medico-psicologica deve essere valutato, approvato o respinto dalla commissione di esame di cui al comma 1. I soggetti dichiarati inabili psichiatricamente, o non idonei sotto il profilo psico-attitudinale, non sono ammessi al concorso.

Art. 2.

1. In qualunque momento il Consiglio superiore della magistratura, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o di un Procuratore generale della Repubblica presso una corte d'appello, può sottoporre qualunque magistrato all'esame psichiatrico e psicoattitudinale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Consiglio superiore della magistratura nomina all'inizio di ogni anno giudiziario la commissione medico-psicologica di cui all'articolo 1 per gli esami di cui al presente articolo.

3. Il giudizio della commissione medico-psicologica deve essere valutato, e respinto o approvato, dal Consiglio superiore della magistratura. I soggetti giudicati inabili psi-

chiatricamente o non idonei sotto il profilo psico-attitudinale sono dichiarati decaduti e collocati in pensione o sospesi dall'esercizio delle funzioni e collocati in aspettativa; al termine del periodo di aspettativa, tali soggetti sono nuovamente sottoposti a visita medico-psicologica.

Art. 3.

1. Un ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di eseguire un ordine da parte di un giudice o di un pubblico ministero, qualora ritenga che questo ordine sia stato impartito dal magistrato in condizioni di non equilibrio psichico o di non normalità psicologica, deve sospendere la esecuzione dell'ordine stesso, facendone immediatamente rapporto al Procuratore generale della Repubblica del distretto giudiziario competente, che decide immediatamente o ordinando sotto la sua responsabilità l'esecuzione dell'ordine, ovvero autorizzando la sospensione della sua esecuzione di esso e adottando contemporaneamente le iniziative previste dall'articolo 2, comma 1.

2. Qualora venga emesso dal Consiglio superiore della magistratura giudizio negativo, sul giudice o pubblico ministero che ha emanato l'ordine, anche solo limitatamente all'atto di cui si tratta, il Consiglio superiore della magistratura trasmette gli atti al giudice del riesame competente che provvede immediatamente a annullarlo.

3. L'ufficiale di polizia giudiziaria non è responsabile della sospensione dell'esecuzione dell'ordine prevista dalla presente legge, nè in sede penale, salvo che il fatto non costituisca reato ad altro titolo, nè in sede disciplinare, salvo che per gravissima negligenza.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.